



I.P.S.I.A. "A. Fioravanti" Bologna  
**PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'**  
(ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/2007 )

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 04/12/2008

*La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.*

<b>La Scuola si impegna a:</b>	<p>Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.</p> <p>Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.</p> <p>Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni nazionali e alla programmazione di classe.</p> <p>Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.</p> <p>Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.</p>
--------------------------------	--

<b>La Famiglia si impegna a:</b>	<p>Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", nonché del Regolamento di Istituto (affisso all'Albo della Scuola e consultabile sul sito web).</p> <p>Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa.</p> <p>Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste.</p> <p>Far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il figlio nell'organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua permanenza nella classe (libri, attrezzatura didattica, abbigliamento antinfortunistico ...).</p> <p>Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.</p> <p>Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.</p>
----------------------------------	--

<b>L' alunno si impegna a:</b>	<p>Essere attento alle proposte educative dei docenti;</p> <p>Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità;</p> <p>Non usare mai in classe il cellulare;</p> <p>Lasciare l'aula solo se autorizzato dal docente;</p> <p>Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;</p> <p>Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;</p> <p>Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;</p> <p>Rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola;</p> <p>Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;</p> <p>Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;</p> <p>Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;</p> <p>Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;</p> <p>Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;</p> <p>Favorire la comunicazione scuola/famiglia;</p> <p>Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.</p>
--------------------------------	--

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell'alunno. La Famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il P.O.F. dell'istituto ed in particolare che la scuola, per esigenze organizzative dell'orario delle lezioni, ha la facoltà di far uscire gli alunni anticipatamente nel caso che non sia possibile garantire la sostituzione di docenti assenti. Per le stesse esigenze la scuola, con preavviso di almeno un giorno, ha facoltà di posticipare l'ingresso degli alunni.

Per l'alunno/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma del genitore \_\_\_\_\_

Bologna, \_\_\_\_\_

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**



## TITOLO I REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

### Art. 1

#### Costituzione, composizione, organi, decadenze

1. Il Consiglio di Istituto dell'IPSIA FIORAVANTI di Bologna, è costituito da 18 componenti di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale A.T.A., 4 rappresentanti degli studenti, 4 rappresentanti dei genitori degli studenti, a cui si aggiunge il Dirigente Scolastico che è l'unico membro di diritto non eletto.
2. Tutti i consiglieri sono nominati dal Dirigente Scolastico, dopo la proclamazione degli eletti nelle votazioni svoltesi secondo le norme in vigore.
3. Il Consiglio nella sua prima riunione elegge un Presidente tra i rappresentanti dei genitori degli studenti, a maggioranza assoluta dei componenti, o a maggioranza relativa.
4. Il Consiglio può eleggere anche un vice-presidente, ancora fra i genitori degli alunni, decidendo le modalità per la elezione.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, un non docente, uno studente e un genitore.
6. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto ed il Dirigente dei servizi Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta.
7. Il Consiglio e la Giunta durano in carica per tre anni scolastici; la rappresentanza degli studenti viene rinnovata annualmente.
8. La decadenza avviene nel momento della nomina del nuovo organo se nel corso del triennio qualche consigliere perde i requisiti di eleggibilità o si dimetta, viene sostituito dal primo non eletto nella rispettiva lista.
9. Quando la lista sia esaurita si procederà ad elezioni suppletive in concomitanza col rinnovo della rappresentanza studentesca, salve diverse disposizioni superiori.
10. Anche i membri così subentrati cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.
11. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva sono validamente costituiti anche nel caso in cui tutte le componenti non abbiano espresso la propria rappresentanza.
12. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità sopra previste.
13. La prima riunione del Consiglio è convocata dal Dirigente Scolastico, entro 45 giorni dalla data di proclamazione degli eletti; così pure le altre riunioni che si rendessero necessarie per la elezione del Presidente.
14. Tutte le altre riunioni sono convocate dal Presidente mediante lettera diretta ai singoli membri ed avviso esposto all'albo dell'Istituto, con preavviso di almeno 5 giorni. Per riunioni straordinarie ed urgenti il limite di preavviso può essere eccezionalmente ridotto a 3 giorni e la convocazione può avvenire telefonicamente o oralmente.
15. La lettera di convocazione e l'avviso esposto all'albo devono indicare, oltre alla data della riunione, anche gli argomenti da trattare.
16. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio quando ne facciano richiesta il Presidente della Giunta Esecutiva o almeno sei membri del Consiglio stesso. Nell'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto, specificando gli argomenti che si intende trattare.

## **Art. 2**

### **Ordine del Giorno**

1. L'ordine del giorno per ciascuna riunione è formulato dal Presidente, tenendo conto:
  - a) delle incombenze derivanti dalle leggi e dagli atti normativi dell'amministrazione;
  - b) delle proposte della Giunta Esecutiva;
  - c) di quanto emerso nella precedente riunione del Consiglio;
  - d) di richieste eventualmente presentate per iscritto e in tempo utile da singoli consiglieri.
2. Il Presidente non può escludere dall'ordine del giorno gli argomenti indicati al punto b); per quelli indicato al punto d), il Presidente valuterà la possibilità e l'opportunità di includerveli, ma non potrà escludere quelli che, rientrando nell'ambito delle incombenze indicate al precedente punto a), siano richiesti da almeno 4 consiglieri.
3. Durante ciascuna seduta non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli inclusi nell'ordine del giorno se non vi sarà il parere favorevole all'unanimità dei componenti del Consiglio.

## **Art. 3**

### **Validità delle adunanze e delle deliberazioni-votazioni**

1. Le adunanze del Consiglio di Istituto sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vice-presidente o da altro genitore consigliere nominato seduta stante.
2. La riunione o le riunioni che precedono la elezione del Presidente sono presiedute dal Dirigente Scolastico.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti in carica in prima convocazione mentre in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè non inferiore a 7.
4. Inoltre per la validità è necessaria la presenza del Presidente della Giunta Esecutiva o di suo sostituto per legge.
5. Quando l'adunanza non è valida per diserzione della riunione, il Presidente provvederà a riconvocare il Consiglio entro 15 giorni, sul medesimo ordine del giorno.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; si ritengono cioè approvate quando il numero di voti a favore supera quello dei voti contrari, senza calcolare gli astenuti (né le schede bianche, o nulle, in caso di votazione segreta).
7. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie riguardanti i bilanci e l'impiego dei mezzi finanziari e in genere sulle materie previste dal primo comma e secondo comma, lettera b) dell'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974.
8. La votazione è di norma palese; la votazione segreta è riservata ai casi in cui si faccia questione di persone.
9. In caso di parità fra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente se la votazione è stata palese; la deliberazione si intende non adottata se la votazione è stata segreta.
10. Le adunanze del Consiglio di Istituto hanno validità anche in assenza o mancata elezione di una o più componenti (genitori, alunni e non docenti).

## **Art. 4**

### **Delega alla Giunta Esecutiva**

1. Il Consiglio di Istituto può delegare alla Giunta Esecutiva il compito di deliberare direttamente su argomenti specifici.
2. La Giunta ha altresì facoltà, in caso di particolare urgenza di adottare deliberazioni su questioni di competenza del Consiglio di Istituto.
3. In ogni caso il Consiglio dovrà procedere a formulare ratifica di tali deliberazioni, nel corso della prima riunione successiva.

## **Art. 5**

### **Competenze-relatori – numero e durata degli interventi**

1. L'iniziativa della proposta spetta alla Giunta Esecutiva nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974. Il potere di iniziativa spetta invece al Consiglio per quanto concerne la competenza di indirizzo, consuntiva e deliberante in materia di bilanci preventivi, conti consuntivi ed impiego dei mezzi finanziari relativi al funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto (ad eccezione di quanto disposto alle precitate lettere a), b) e d) dell'art. 6, comma secondo).
2. Al Presidente della Giunta Esecutiva spetta segnalare al Consiglio i termini entro i quali devono assolversi le incombenze previste dalla legge e dagli atti normativi dell'amministrazione.
3. Alla Giunta spetta, in ogni caso, predisporre ed eseguire i lavori necessari. La discussione sui bilanci e su tutti gli argomenti di carattere finanziario e sempre introdotto mediante relazione del Presidente della Giunta Esecutiva o di altro membro della Giunta appositamente delegato. Per altri argomenti di particolare rilevanza o complessità il Consiglio nomina di volta in volta uno o più relatori.
4. Nella successiva discussione degli argomenti all'ordine del giorno ciascun consigliere non può intervenire più di due volte per ogni argomento e comunque per un tempo complessivo non superiore ai 15 minuti.
5. Prima dell'inizio di ciascuna seduta può essere stabilita la durata massima di ciascun intervento, con diritto di replica, anch'essa contenuta in un tempo previsto.

## **Art. 6**

### **Programmazione delle attività**

1. Il Consiglio di Istituto programma le proprie attività, nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare per quanto possibile un ordinato svolgimento delle attività, raggruppando date prestabilite in linea di massima la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

## **Art. 7**

### **Coordinamento con altri organi collegiali**

1. Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano, con diversa rilevanza, competenze parallele in determinate materie. Saranno particolarmente considerate le competenze del Consiglio di Istituto quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
2. Viceversa, nel discutere e decidere su argomenti e proposte precedentemente trattati in altri organi o assemblee e di essi tradotte in appositi documenti, il Consiglio deve tenere conto degli orientamenti colà emersi.

## **Art. 8**

### **Relazione annuale**

1. La relazione annuale prevista dal penultimo comma dell'art. 6 del più volte citato D.P.R. n. 416/1974 è predisposta di norma nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il successivo mese di ottobre o comunque, quando si dia luogo al rinnovamento del Consiglio, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Possibilmente nella stessa seduta il Consiglio ascolta la lettura della relazione del Dirigente Scolastico sull'anno scolastico precedente.
3. La relazione del Consiglio, firmata dal Presidente del Consiglio stesso e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata dal Dirigente Scolastico al Dirigente dell'U.S.P. entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

## **Art. 9**

### **Verbalizzazioni**

1. Il segretario del Consiglio di Istituto, nominato dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 416/1974, o altro membro del Consiglio a cui il Presidente affida temporaneamente le funzioni di segretario, è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione del Consiglio trascrivendolo su un apposito registro a pagine numerate. E' possibile una rotazione tra i consiglieri della componente docenti.
2. In esso saranno riferiti, oltre all'andamento generale dell'adunanza e delle discussioni e al contenuto essenziale di ogni intervento, il testo integrale di tutte le delibere sottoposte a votazione, le eventuali dichiarazioni di voto e l'esito delle votazioni con l'indicazione a richiesta dei nominativi dei contrari e degli astenuti in caso di approvazioni, nonché le eventuali deliberazioni o decisioni adottate dalla Giunta Esecutiva in conformità a quanto previsto nel precedente art. 5.
3. Prima dell'approvazione del verbale, che avverrà alla fine della seduta a cui essa si riferisce o all'inizio della successiva, ogni consigliere ha diritto di chiedere rettifiche o integrazioni, particolarmente in ordine a sue dichiarazioni non riportate fedelmente. Tali modifiche aggiuntive vengono riportate in calce al verbale stesso se accolte dal Consiglio.
4. Dopo l'approvazione il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio e non può essere ulteriormente modificato.
5. La custodia del registro dei verbali è affidata al Dirigente Scolastico che è tenuto a darlo in visione, nel suo ufficio, ai consiglieri che lo richiedono.

## **Art. 10**

### **Pubblicità degli atti**

1. La pubblicità degli atti e delle adunanze del Consiglio di Istituto, nella estensione e nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assicurata dalla seguenti procedure:
  - a) affissione all'albo dell'Istituto della lettera di convocazione del Consiglio, nei modi e tempi stabiliti dal secondo comma del precedente art. 2;
  - b) possibilità per gli elettori del Consiglio di assistere alle adunanze quando non siano in discussione argomenti concernenti persone e con le ulteriori condizioni stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 748 dell'11/10/1977;
  - c) affissione all'albo dell'Istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - di tutte le deliberazioni adottate, con indicazione del tipo di approvazione ottenuta da ciascuna (all'unanimità o a maggioranza). Questa affissione avviene entro 8 giorni dalla seduta del Consiglio e rimane esposta per 10 giorni. La copia da affiggere viene consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente ne dispone la immediata affissione e ne attesta in calce la data della affissione stessa. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato;
  - d) deposito nell'ufficio di Presidenza e di segreteria dell'Istituto dei verbali, degli atti preparatori, di copia di tutte le delibere adottate non concernenti singole persone, e diritto di consultazione per tutti gli elettori che lo richiedono nei tempi previsti al precedente punto c).

## **Art. 11**

### **Invito ad esperti**

1. In conformità a quanto previsto all'art. 5 della già citata legge n. 748/1977, il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune, dei loro organi di decentramento democratico, delle Organizzazioni Sindacali per l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

2. Analogo invito può essere rivolto a rappresentanti dei Consigli Scolastici Distrettuale e Provinciale e anche ad esperti qualificati in particolari campi, che possano contribuire all'approfondimento di temi oggetto di discussione da parte del Consiglio.
3. L'invito può essere proposto da qualunque consigliere e viene deciso dal Consiglio; qualora la decisione non sia adottata all'unanimità è garantita alla minoranza di far partecipare contemporaneamente esperti di propria scelta.
4. Gli invitati possono tenere una relazione e fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste, non partecipano alla successiva discussione quando questa sia premessa a deliberazioni da prendere. L'intervento degli invitati deve essere comunicato nella lettera di convocazione.

## **Art. 12** **Modifiche al regolamento**

1. Al presente regolamento possono essere portate modifiche in qualunque momento su richiesta del Presidente, o della Giunta Esecutiva o di almeno ¼ dei consiglieri.
2. Esse saranno valide se saranno approvate dalla maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Istituto presenti alla seduta.

<h2 style="margin: 0;"><b>TITOLO II</b></h2> <h3 style="margin: 0;"><b>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA</b></h3>
---

## **Art. 13** **Comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, redatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. **[DPR 249/1998 Art.1]**

## **Art. 14** **Diritti degli studenti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. **[DPR 249/1998 Art.2]**

## **Art. 15** **Doveri degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. **[DPR 249/1998 Art.3]**

**Art. 16**  
**Ingresso a scuola**

1. L'inizio delle lezioni del corso diurno di Bologna è stabilito alle ore 08.00, mentre a Molinella alle ore 08.10 e alle ore 18.00 nel Corso serale di Bologna.
2. I ritardatari potranno entrare alla seconda ora, giustificando il ritardo, tranne gli alunni muniti di permesso, il cui orario dovrà essere verificato dal collaboratore designato o dal personale ausiliare.
3. Gli alunni senza permesso o in ritardo sull'orario del permesso potranno entrare in classe solo al suono della campana della seconda ora e dovranno giustificare sul libretto entro il giorno successivo.

**Art. 17**  
**Assenze**

1. La giustificazione per assenza o ritardo deve essere richiesta dall'insegnante al momento dell'appello o all'entrata in classe, per essere annotata sul Registro di classe.
2. Gli studenti che non presentino la giustificazione saranno comunque ammessi con l'annotazione "deve giustificare".
3. Il coordinatore di classe, oltre la terza mancata giustificazione e a fronte di un'oltre cinque assenze nell'arco di un mese, avviserà per iscritto la famiglia.
4. Le frequenti assenze e i frequenti ritardi non giustificati incideranno sul voto di condotta.
5. Se l'assenza è superiore a cinque giorni deve essere allegato il certificato medico alla giustificazione sul libretto.
6. Se l'assenza è superiore a cinque giorni non per motivi di salute, la famiglia o lo studente maggiorenne sono tenuti a informare per iscritto preventivamente la scuola.

**Art. 18**  
**Entrate posticipate e uscite anticipate**

1. Al fine di agevolare la frequenza degli studenti residenti fuori città, verranno rilasciati cartellini di permesso per le entrate o le uscite effettuate fuori dell'orario ufficiale delle lezioni a quegli studenti che, per comprovate necessità, essendo territorialmente residenti lontano dall'istituto e dovendo usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, sono costretti ad effettuare entrate posticipate o uscite anticipate rispetto al normale orario giornaliero delle lezioni.
2. Gli studenti con permesso di entrata posticipata e/o permesso di uscita anticipata dovranno sempre portare con sé ed esibire il proprio cartellino di permesso di entrata posticipata e/o di uscita anticipata al personale ausiliario di Portineria, per attestare di usufruire del relativo permesso.
3. Il personale ausiliario di Portineria curerà scrupolosamente l'applicazione ed il rispetto delle norme sopra citate per le entrate e le uscite fuori orario, accertando e permettendo che queste siano effettuate esclusivamente da quegli studenti che ne sono autorizzati, controllandone il relativo cartellino di permesso e segnalando immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali irregolarità riscontrate.
4. I singoli studenti sono personalmente responsabili del proprio cartellino di permesso e del libretto delle giustificazioni.
5. Per evitare intrusioni, il personale di portineria ha il dovere di chiedere spiegazione a chiunque entri nell'Istituto, tenendo presente che durante l'orario delle lezioni è tassativamente vietato agli estranei disturbare i docenti, se non previo accordo con gli interessati.

**Art. 19**  
**Permessi giornalieri di entrata o uscita fuori orario**

1. I permessi giornalieri di entrata o uscita fuori orario devono essere richiesti in Presidenza o in Vice-Presidenza almeno il giorno prima, usando gli appositi spazi del libretto delle giustificazioni.

2. Sono consentite in tutto l'anno 5 entrate o uscite fuori orario, salvo casi di comprovata necessità:
3. E' fatto divieto agli insegnanti di firmare ed accettare tali permessi, se non preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico o da un suo Collaboratore.
4. Gli allievi minorenni potranno uscire in anticipo solo se prelevati da un genitore o persona maggiorenne, che abbia delega scritta in forma autografa di uno dei genitori, con allegata fotocopia leggibile del documento di identità del genitore richiedente.
5. In caso di comprovata necessità gli studenti minorenni potranno uscite da scuola, senza essere prelevati da un genitore o da persona delegata dal genitore, tramite fax con richiesta autografa di uno dei genitori, con allegata fotocopia leggibile del documento di identità del genitore richiedente.
6. Non si concedono di norma entrate a scuola oltre la seconda ora e uscite da scuola prima delle quinta ora, se non in caso di comprovata necessità.

## **Art. 20**

### **Comportamento degli studenti durante le ore di lezione e durante l'intervallo**

1. Agli studenti è consentito uscire dall'aula solo uno per volta, con il permesso dell'insegnante.
2. L'uscita è vietata durante la prima ora di lezione e in quella successiva all'intervallo, tranne in casi di necessità.
3. Per nessun motivo agli studenti è consentito allontanarsi dalla scuola durante gli intervalli o prima della fine delle lezioni.
4. E' vietato mangiare e fare uso di bevande in classe, durante le ore di lezione.
5. Gli alunni, al termine delle lezioni, dovranno lasciare l'aula in ordine e il docente dell'ultima ora dovrà controllare che ciò avvenga e in caso di necessità dovrà far riordinare l'aula dagli studenti prima del termine delle lezioni.
6. E' vietato l'uso del cellulare per qualsiasi sua funzione durante le ore di lezione; il cellulare non potrà essere neanche tenuto in vista, ma dovrà essere custodito spento, in tasca o in borsa.
7. E' fatto divieto di riprendere immagini con il cellulare o di effettuare registrazioni vocali in qualunque momento a scuola.
8. Gli alunni non devono mai lasciare incustoditi valori e/o oggetti personali come il cellulare e in ogni caso la scuola declina ogni responsabilità per smarrimenti o furti.
9. Il parcheggio interno all'istituto è riservato esclusivamente ai veicoli del personale della scuola, per cui ogni altro veicolo potrà essere rimosso.
10. Tutti gli studenti devono utilizzare pubblicamente la lingua italiana, perché lingua ufficiale di insegnamento e anche per evitare fraintendimenti ed equivoci con i docenti e i compagni di diverse nazionalità.
11. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto verso i compagni e verso tutto il personale della scuola, nella consapevolezza che non sono consentite né offese, né minacce né percosse o azioni violente di qualsiasi tipo, in particolare va tutelato il diritto dell'insegnante a svolgere il proprio lavoro e degli studenti a fruire dell'attività didattica.
12. Gli studenti sono tenuti a portare a scuola i libri, i quaderni e il materiale didattico necessario e indicato dai docenti, per una proficua frequenza alle lezioni.
13. E' fatto divieto agli studenti di fumare all'interno dei locali della scuola o nei bagni o in prossimità delle porte in collegamento con l'esterno.
14. Gli studenti sono tenuti al rispetto degli arredi e dell'ambiente scolastico, per cui non sono consentite neppure le scritte su muri e banchi.

## **Art. 21**

### **Uscite da scuola per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica**

1. Gli Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica con l'opzione "uscita", espressa al momento dell'iscrizione, devono richiedere il relativo permesso all'inizio dell'Anno Scolastico. Questo dovrà essere controllato dal personale ausiliario prima dell'uscita e al momento del reingresso.
2. L'uscita per questi studenti, in possesso di relativo permesso, è obbligatoria.

3. Gli studenti che abbiano tale permesso di uscita nelle ore intermedie della mattinata sono obbligati al rientro a scuola, che è consentito 5 minuti prima del suono della campana dell'ora successiva.

#### **Art. 22**

#### **Comportamento degli studenti durante le ore di Educazione Fisica**

1. Gli studenti che hanno la lezione di Educazione Fisica alla prima ora di lezione devono essere presenti a scuola, per essere poi accompagnati dal docente e da un Collaboratore scolastico alle palestre esterne alla scuola.
2. Gli studenti che hanno la lezione di Educazione Fisica all'ultima ora di lezione si recheranno autonomamente a casa dalla sede delle palestre.
3. Gli studenti che abbiano la lezione di Educazione Fisica nelle ore centrali svolgeranno l'intervallo al termine della quarta ora di lezione all'interno dell'IPSIA Fioravanti.
4. Durante il tragitto di andata e ritorno dalle palestre non è consentito usare moto, auto o biciclette, né entrare negli esercizi commerciali.
5. Durante le ore di Educazione Fisica non è consentito allontanarsi dalla palestra assegnata, se non per recarsi in bagno con il consenso del docente.
6. Durante le ore di Educazione Fisica non è consentito per nessuna ragione recarsi nelle palestre attigue, assegnate ad altri Istituti.
7. La mancanza del materiale ginnico comporta l'impossibilità di partecipare alla lezione, e se la mancanza si ripete avrà una ricaduta sul giudizio di profitto e sulla valutazione della condotta.
8. Per gli alunni minorenni le giustificazioni di indisponibilità alla lezione di Educazione Fisica devono essere scritte sul diario e firmate da un genitore.

#### **Art. 23**

#### **Comportamento degli studenti nei laboratori**

1. Gli studenti possono entrare nei laboratori solo sotto la sorveglianza dei docenti.
2. Per svolgere le attività di laboratorio è obbligatorio indossare la tenuta conforme alle norme antinfortunistiche e/o avere l'attrezzatura indispensabile; coloro che non ottemperano a tale obbligo dovranno assistere da seduti all'attività.
3. E' assolutamente vietato rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione delle attrezzature. Si ricorda che per i trasgressori, oltre alle sanzioni di legge previste dagli artt. 389, 391, 392 del DPR 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, saranno ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi incidente derivato da imprudenza, imperizia o manomissione. Si precisa che il mancato rispetto delle Norme Antinfortunistiche e delle Istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, oltre a danneggiare l'azione educativa, costituisce elemento di pericolosità nell'azione didattica.
4. Lo studente è responsabile del posto e delle attrezzature assegnatigli e risponde materialmente di eventuali danni arrecati dolosamente.
5. Nel caso che vengano causati danni a suppellettili, arredi o attrezzature e strumenti di un'aula o laboratorio o vengano imbrattati i muri, i danni dovranno essere risarciti o riparati da chi li ha causati. Nel caso in cui fosse impossibile individuare la persona o le persone, sarà l'intera classe e/o tutte le classi che si sono avvicendate ultimamente in detti locali a rifondere il danno stesso.

#### **Art. 24**

#### **Principi generali in materia disciplinare**

1. La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionato, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di aspirazioni correttamente manifestate e non lesive della altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

5. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

## **Art. 25** **Sanzioni disciplinari**

1. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di qualsiasi personale in servizio presso l'Istituto.

2. La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento di istituto può essere fatta all'ufficio del Dirigente Scolastico o a quello dei suoi Collaboratori da tutte le componenti della Comunità scolastica e da tutto il personale che svolge attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto.

3. L'organo che commina la sanzione commuta sempre tale sanzione in attività a favore della Comunità Scolastica, individuate nel provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

4. Dette attività, che devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in:

a) azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia e alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici;

b) azioni per riparare materialmente il danno arrecato al patrimonio dell'Istituto;

c) azioni educative per acquisire il senso del rispetto delle persone e della responsabilità delle proprie azioni.

5. Gli studenti che manchino ai doveri del presente Regolamento sono sottoposti, secondo la gravità della mancanza, alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe;

c) avviso scritto e/o telefonico alla famiglia;

d) sospensione fino a un massimo di 15 giorni, attribuita dal Consiglio di classe, da commutarsi in attività socialmente utili;

e) **sospensione superiore ai 15 giorni**, attribuita dal Consiglio di istituto, tale da poter comportare anche l'attribuzione del 05 in condotta nello scrutinio finale di giugno (con la relativa non ammissione alla classe successiva), se non si segnalano segni di ravvedimento da parte dell'alunno sanzionato, nei seguenti casi:

1) lesioni personali;

2) attentato alla sicurezza e all'incolumità delle persone e delle attrezzature della scuola;

3) atti di bullismo;

4) minacce reiterate al personale docente e non docente.

## **Art. 26** **Infrazioni disciplinari**

1. Per gli studenti che tengano un comportamento negligente non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente scolastico si applicano le sanzioni a) e b).

2. Per gli studenti che non rispettino le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'istituto si applicano la sanzione b) e nei casi più gravi la sanzione c).

3. Per gli studenti che vengano meno al dovere di rispetto nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni si applica la sanzione c) e nei casi più gravi la sanzione d).

4. Per gli studenti che utilizzino le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell'istituto in modo scorretto si applicano le sanzioni a), b), c) e anche d).
5. Nel caso siano arrecati danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo del risarcimento, si applica la sanzione c) e nei casi più gravi la sanzione d).
6. Per gli studenti che con il loro comportamento impediscano la libertà di espressione, di pensiero, assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste o discriminatorie si applica la sanzione d).
7. Qualora concorrano circostanze attenuanti a avuto riguardo alla precedente condotta può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.
8. In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere inflitta la sanzione di grado superiore.
9. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui ai punti d) con attività a favore della comunità scolastica quali riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature; partecipazione a compiti ausiliari che potranno di volta in volta essere progettati in collaborazione con l'allievo stesso.
10. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità della persona. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
11. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

#### **Art. 27**

#### **Organi competenti e procedimento**

1. Le sanzioni di cui ai punti a) e b) dell'Art.13 sono inflitte dai singoli docenti; la sanzione di cui al punto c) dell'Art. 13 è inflitta dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe; la sanzione di cui al punto d) dell'Art. 13 è inflitta dal Consiglio di classe. L'organo competente a infliggere sanzioni di un dato grado può anche infliggere quelle di grado inferiore.
2. Lo studente, prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare, deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso in cui lo studente sia minorenne saranno invitati a presenziare anche i genitori.
3. Nel caso di applicabilità della sanzione di cui al punto d), il Consiglio di classe viene convocato in via straordinaria dal Dirigente Scolastico con la rappresentanza di tutte le sue componenti entro 8 giorni dall'avvenuta denuncia dell'infrazione disciplinare. Almeno cinque giorni prima della riunione, lo studente e la famiglia devono essere informati dell'avvio del procedimento disciplinare e dei fatti che gli sono addebitati, con l'avviso che possono anche presentare scritti difensivi e possono presenziare alla riunione del Consiglio di classe.
4. Il Consiglio di classe, dopo aver svolto le attività istruttorie che ritiene utili, decide sull'applicazione della sanzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Vengono messe al voto le proposte del Dirigente Scolastico o di chi lo sostituisce; l'eventuale astensione è considerata voto contrario.

#### **Art. 28**

#### **Impugnazioni**

1. Ove il Consiglio di classe abbia deliberato la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Dirigente dell'U.S.P, ai sensi dell'art. 328 comma 4 del Decreto Legislativo 297/1994.
2. Contro le sanzioni di cui al punto a), b), c) dell'Art. 13 è ammesso ricorso da parte dello studente interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

#### **Art. 29**

#### **Organo di Garanzia**

1. L'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di Istituto ed è formato da un rappresentante degli studenti designato dal Comitato studentesco, da un rappresentante dei genitori e da due rappresentanti dei docenti, designati dal Consiglio di Istituto.

### **Art. 30**

#### **Disposizioni finali**

1. Al presente regolamento possono essere portate modifiche in qualunque momento su richiesta del Presidente, o della Giunta Esecutiva o di almeno  $\frac{1}{4}$  dei consiglieri.
2. Esse saranno valide se saranno approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Istituto presenti alla seduta.
3. Il presente regolamento sarà affisso all'albo della scuola. Una copia verrà affissa in ogni aula. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti.
4. Per quanto non è espressamente previsto all'interno del presente regolamento si fa riferimento al DPR 249/1998 e al DPR 235/2007 e alle norme ivi citate.

<b>TITOLO III</b> <b>VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>
---

### **Art. 31**

#### **Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate**

1. La mèta e la durata stabilita dal Consiglio di classe deve essere motivata e compatibile con tutte le modalità elencate:
  - a) debbono partecipare non meno di due terzi degli alunni frequentanti la classe (sono da considerarsi "frequentanti" gli alunni ufficialmente iscritti il giorno della richiesta e che presentino assenze per meno del 50% delle ore di lezione svolte);
  - b) le pratiche con le agenzie di viaggi verranno avviate dopo il versamento di un acconto compreso tra 10 e 100 Euro a partecipante;
  - c) sono autorizzati viaggi di istruzione con non meno di 15 alunni e solo se accompagnate da docenti del Consiglio di classe;
  - d) per raggiungere il numero di 15 alunni possono essere unite anche due classi (e non di più) che saranno necessariamente accompagnate da un insegnante di ogni classe;
2. Nelle classi prime i giorni di viaggio di istruzione devono essere commisurati agli obiettivi didattici prefissati e alla età degli alunni, evitando periodi lunghi.
3. Nella classi seconde, terze, quarte e quinte la durata dei viaggi di istruzione può raggiungere complessivamente i sei giorni e va prestata particolare attenzione agli obiettivi prefissati da ciascun consiglio di classe.

<b>TITOLO IV</b> <b>ASSEMBLEE</b>
--------------------------------------

### **Art. 32**

#### **Regolamento Assemblee studentesche**

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

3. In relazione al numero degli alunni, alla disponibilità dei locali e alle norme di sicurezza (Legge 626/1994 e TU 81/2008), l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea del Biennio e in assemblea del Triennio.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco (C.S.) di Istituto.
5. Il Comitato Studentesco deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
6. Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto.
7. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
8. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di classe al mese, nel limite di due ore.
9. Le Assemblee di Istituto e le Assemblee di classe non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'Anno Scolastico.
10. Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
11. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
12. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
13. All'Assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore, i docenti che lo desiderino.
14. I docenti nelle ore di Assemblea di Classe o di Assemblea di Istituto sono in servizio secondo il proprio orario di cattedra e non possono allontanarsi dalla scuola, ma devono essere a disposizione per il servizio di sorveglianza e di assistenza agli studenti.
15. Gli studenti nelle ore di Assemblea di Classe o di Assemblea di istituto non possono allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore.

### **Art. 33** **Assemblee di Istituto**

1. L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
2. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto degli studenti o su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea di Istituto devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore o un docente delegato hanno potere di intervenire nel caso di violazione del Regolamento dell'Assemblea di istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.
5. L'organizzazione e la vigilanza durante le Assemblee d'istituto competono in via esclusiva al Comitato Studentesco o al Presidente dell'Assemblea e al Dirigente Scolastico (CM 312/79, art. 14 D. Lgs. 297/1994) quale titolare dell'organizzazione dell'attività scolastica che può avvalersi a tale scopo "di docenti ai quali possono essere delegati compiti specifici" (art. 25 n. 5 D. Lgs. 165/2001) propri della funzione dirigente.

### **Art. 34** **Assemblee dei genitori**

1. Le Assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto.
3. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna assemblee debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

4. L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico.
5. L'Assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure, ai sensi della normativa vigente, qualora lo richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1.000, trecento negli altri.
6. Il Dirigente scolastico, sentita anche per le vie brevi, la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione dell'assemblea di istituto e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
7. L'Assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
8. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
9. All'Assemblea di sezione, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.

Il presente Regolamento è stato approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2008.